DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

Art. 8

Iniziative di cooperazione con crediti concessionali

Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 21, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza la societa' Cassa depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.

Versione in vigore dal 29 agosto 2014, non più in vigore dal 1 gennaio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo
Estremi	Legge 11 agosto 2014, n. 125
Capo	II — Ambiti di applicazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-generale-sulla-cooperazione-internazionale-per-lo-sviluppo/art-8-iniziative-di-cooperazione-con-crediti-concessionali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it